



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMEDEO D'AOSTA"

C.F. 93054930669

Via Acquasanta n°5 67100 L'AQUILA
<http://www.iisdaostalaquila.it>

Cod. Mecc. AQIS016004

Tel. centr. 0862/27641-2
Tel. D.S. 0862/413380
fax 0862 414205

Email:
aqis016004@istruzione.it
aqis016004@pec.istruzione.it

I.I.S. -"AMEDEO D'AOSTA"-L'AQUILA
Prot. 0030148 del 15/12/2022
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 53 DEL 24/10/2022)



Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;

- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale
- D.Lgs 6/2016 in attuazione della Direttiva 2014/40/UE

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di cooperare con le famiglie affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza e alla legalità. In particolare il presente regolamento si prefigge di:
 - a. Prevenire l'abitudine al fumo
 - b. Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare c) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito **dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza)** incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - c. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - d. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
 - e. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
 - f. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola intende essere promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni, come anche di tutti i componenti della comunità scolastica

Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi della scuola ed in particolare: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, bagni. **Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto quali scalinate di accesso, cortili, piazzali, aree di parcheggio, strutture sportive esterne.**
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. ***Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.***
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni e di pertinenza dell'Istituto

Art.4 - USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

Non è ammesso l'uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi della scuola, tale uso è consentito solo negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto, **fatta eccezione per gli studenti per i quali permane il divieto assoluto**

Art. 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato –Regioni del 16.12.2004 è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei lotti e degli spazi chiusi e di pertinenza dell'Istituto.

E' compito dei **responsabili preposti**:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi al termine dell'ora di lezione.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Il preposto all'applicazione del divieto di fumo NON può rifiutare l'incarico ai sensi dell'art.4 comma 1-bis, legge 8 novembre 2013 n 128

Art. 6 – SANZIONI e MULTE

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, **vale a dire tutto il personale docente e ATA**, responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione del Regolamento Scolastico

Art. 7 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55,00 € o 110,00 €** se la violazione è avvenuta in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.**

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) – in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 **Codice tributo 131 T** e indicando la causale del versamento (**Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. A.D’AOSTA L’AQUILA Verbale N. ____ del ____**);

b) – direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) – presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.

Ai sensi della normativa vigente al personale dipendente dell’Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa

Art. 8 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all’art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola. Una copia sarà inviata anche al Prefetto, che sarebbe l’“autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95 nel caso di mancata esibizione entro 60 giorni dalla contestazione, della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale e notificato agli studenti, alle famiglie e al personale tramite la piattaforma ARGO (email o RE).

Art 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all’Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili